



# COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

(Città metropolitana di Bari)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 18 DEL 29-05-2026

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026). APPROVAZIONE**

**ASSESSORE PROPONENTE :**

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 16:40 con prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta in Prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

Del Re Davide	<b>Presente</b>	<b>SINDACO</b>	Petruzzellis Francesco	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Battista Vincenza	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Simonetti Bianca Stefania	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Angiulo Rossana	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Catucci Angela	<b>Assente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Aloisio Ivan	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Casamassima Raffaella	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Angiulo Pasquale	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Caprio Annamaria	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Baldassarre Damiano	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Giustino Angelo	<b>Assente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Gatti Antonia	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	Cavalluzzi Francesco	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Lapadula Rocco Fabio	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	D'Ambrosio Maria Pia	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>
Lionetti Vito Domenico	<b>Presente</b>	<b>CONSIGLIERE</b>			

Accertata la presenza di n. 15 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell'argomento in atti. Prende parte ai lavori il SEGRETARIO COMUNALE Devillanova Gianpiero, con funzioni di Segretario verbalizzante.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.  
**Favorevole**

Cassano delle Murge, li 20-05-2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA**

*Dott.ssa BRACCO Giovanna\**

*\*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

\*\*\*\*\*

Il Presidente introduce il punto l'ultimo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Spiega che si tratta di un provvedimento che i contribuenti di Cassano delle Murge aspettavano e la cui elaborazione ha richiesto un po' di tempo.

L'Assessore Lionetti rappresenta che una norma di legge ha attribuito ai Comuni la possibilità di disciplinare, mediante regolamento, procedure straordinarie finalizzate alla regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti attraverso l'esclusione di sanzioni ed interessi, favorendo nel contempo il recupero dell'evasione e il miglioramento delle capacità di riscossione dell'ente.

Spiega, quindi, che l'adozione del regolamento ha le seguenti finalità: incentivare l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, favorire la definizione delle posizioni debitorie pendenti, ridurre il contenzioso tributario, accelerare l'incasso delle entrate comunali, migliorare l'efficienza della riscossione, sostenere cittadini e imprese in temporanea difficoltà economica.

Illustra che l'istituto della definizione agevolata consente il pagamento con abbattimento delle sanzioni e/o degli interessi di entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, affidate in riscossione coattiva o oggetto di accertamento. Tra le principali entrate interessate rientrano: l'IMU, la TARI, il Canone unico patrimoniale, la TASI, le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada.

Precisa che tale definizione agevolata riguarda esclusivamente le entrate gestite direttamente dal Comune di Cassano delle Murge, mentre sono esclusi i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.

Possono essere definiti in modo agevolato i tributi e le somme richieste con atti emessi entro il 28 febbraio 2026, anche se l'azione di riscossione è già stata avviata al momento della presentazione della domanda. Il regolamento prevede la possibilità di estinguere il debito mediante pagamento della sola quota capitale e delle eventuali spese di notifica e riscossione; l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, la facoltà di pagamento rateale, la sospensione delle procedure esecutive durante la fase di adesione.

Conclude evidenziando che l'approvazione del regolamento risponde ad esigenze di interesse pubblico, in quanto consente un più rapido recupero delle entrate, riduce i costi amministrativi del contenzioso, migliora gli equilibri di bilancio, favorisce rapporti collaborativi tra amministrazione e contribuente, introduce strumenti di equità fiscale e sostenibilità. La misura rappresenta, infatti, un'opportunità straordinaria per regolarizzare posizioni pregresse difficilmente esigibili con le ordinarie procedure di riscossione.

Ricorda che l'adozione di questo regolamento, voluta da tutta l'Amministrazione, è stata in diverse occasioni fortemente sollecitata anche dal gruppo di minoranza.

Dato atto che il regolamento è stato discusso articolo per articolo nella I Commissione consiliare fino ad arrivare ad un testo condiviso, esprime l'auspicio di un voto unanime favorevole all'approvazione.

Chiede ed ottiene la parola la Consigliera Caprio, la quale sottolinea che quando si lavora insieme i risultati sono apprezzabili. Ricorda che la minoranza ha fatto una proposta nel senso dell'approvazione del

regolamento che ha trovato l'accoglimento della maggioranza.

Sottolinea il raggiungimento di un importante traguardo, a conferma che nessuno difende gli evasori e che la lotta all'evasione non è un discorso di minoranza o maggioranza. Evidenzia che il gruppo ha sempre difeso la necessità di distinguere tra evasori e persone in difficoltà.

Conclude il proprio intervento comunicando il voto favorevole sul provvedimento.

Interviene per la dichiarazione di voto il capogruppo Petruzzellis, il quale anticipa che la maggioranza si esprimerà favorevolmente sul provvedimento.

Esaurita la discussione nei termini innanzi sinteticamente riportati e per il cui contenuto integrale si rinvia al verbale di stenotipia allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità;

**TENUTO CONTO CHE** il Decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 ha riordinato la disciplina dei tributi locali e, con il primo comma dell'art. 52, ha previsto che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

### VISTI:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione a norma del quale *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;
- l'articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove è testualmente disposto: *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”*;
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che statuisce: *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”*;

**CONSIDERATO CHE** l'adozione della definizione agevolata richiede una valutazione degli effetti finanziari, con particolare riferimento all'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e alla necessità di garantire la neutralità o il miglioramento degli equilibri di bilancio attraverso l'incasso di somme altrimenti difficilmente riscuotibili;

### CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'attuale congiuntura economica suggerisce l'adozione di strumenti volti a facilitare il regolarizzarsi delle posizioni debitorie dei contribuenti, garantendo al contempo all'Ente l'acquisizione certa e immediata di risorse finanziarie in fase di riscossione coattiva o pendenza di lite;

- la definizione agevolata rappresenta un efficace strumento di deflazione del contenzioso tributario, permettendo di ridurre i costi legali e amministrativi connessi alla gestione delle controversie e alle procedure esecutive;
- l'operazione mira a incrementare l'indice di riscossione dei residui attivi, con particolare riferimento a quelli di più remota formazione, migliorando i flussi di cassa e riducendo nel medio termine la necessità di accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- l'esclusione delle sanzioni e degli interessi, prevista dal regolamento, non costituisce un danno erariale in quanto finalizzata a massimizzare il recupero della quota capitale e delle spese di notifica/esecutive, che altrimenti risulterebbero di incerta riscossione;
- la definizione agevolata garantisce l'incasso della quota capitale, riducendo le incertezze legate alla solvibilità dei debitori nel lungo periodo;
- la scelta dell'Ente risulta inoltre conforme alle indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti che, in materia di entrate, in sede di espressione dei pareri al bilancio ed al rendiconto dell'ente, suggerisce l'incremento della riscossione dell'entrate nonché il miglioramento della riscossione;
- l'operazione non pregiudica gli equilibri finanziari dell'Ente, poiché gli stanziamenti relativi alle sanzioni e agli interessi oggetto di stralcio sono, per loro natura, di incerta riscossione e solitamente già coperti da adeguati accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); di contro l'incasso della quota capitale genererà, una disponibilità di cassa positiva;
- inoltre l'approvazione del presente regolamento si pone in linea con i principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra Amministrazione e contribuente, così come previsto dallo Statuto del Contribuente;

**RILEVATA** pertanto l'opportunità e la necessità di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)”;

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**RICHIAMATO** l'articolo 42, comma 2, lettera a), del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione di regolamenti comunali;

**VISTO** l'allegato schema di “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)” elaborato in sede redigente dalla competente Commissione consiliare, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO CHE** il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 attestando, ai sensi dall'articolo 147-bis del medesimo decreto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

**PRESO ATTO CHE** il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147-bis del Tuel;

**ACQUISITO** agli atti il parere del collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTO** il verbale della I Commissione Consiliare permanente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**UDITI** gli interventi e le dichiarazioni di voto per il cui contenuto integrale si rinvia all'allegato verbale di stenotipia;

**Con la seguente votazione palese**, espressa per alzata di mano, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente come segue:

Consiglieri presenti: 15;

Consiglieri assenti: 2 (Catucci, Giustino);

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, qui da intendersi interamente richiamata e trascritta a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPROVARE** il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)”, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** che il regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ai sensi di legge;
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore II ad attivare tutte le attività di competenza per assicurare la massima diffusione della misura e per la predisposizione della modulistica necessaria all'adesione dei contribuenti;
4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011;
5. **DI PUBBLICARE** il presente regolamento:
  - all'Albo Pretorio on-line del Comune;

- in via permanente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune, nella sottosezione di secondo livello “Atti generali” della sezione di primo livello “Disposizioni generali”.

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, dal medesimo esito, accertato e proclamato dal Presidente: Favorevoli 15, Contrari 0, Astenuti 0

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

*La seduta termina alle ore 18:34 esauriti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Angiulo Pasquale*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Devillanova Gianpiero*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

N° 1251 d'ordine

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 05-06-2026 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Cassano delle Murge, li 05-06-26

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Devillanova Gianpiero*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Devillanova Gianpiero*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art.124, D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **29-05-26**  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Cassano delle Murge, li 05-06-2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Devillanova Gianpiero*



## **COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

(art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

## Indice generale

CAPO I - Disposizioni Generali .....	3
Art. 1 - Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione .....	3
Art. 3 - Ambito temporale.....	3
Art. 4 - Ambito soggettivo .....	3
CAPO II - Contenuto dell'agevolazione.....	4
Art. 5 – Contenuto della definizione agevolata.....	4
CAPO III – Modalità di adesione .....	5
Art. 6 - Domanda di adesione .....	5
Art. 7 - Termine per l'adesione .....	5
CAPO IV - Pagamento .....	5
Art. 8 - Pagamento in unica soluzione .....	5
Art. 9 - Pagamento rateale .....	6
CAPO V – Effetti e decadenza .....	6
Art. 10 - Effetti della definizione agevolata.....	6
Art. 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti .....	6
Art. 11-bis - Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti.....	7
Art. 12 - Decadenza .....	8
CAPO VI - Disposizioni finali.....	8
Art. 13 – Pubblicazione ed efficacia .....	8
Art. 14 – Trattamento dei dati personali .....	8
Art. 15 – Norme di rinvio .....	9

## **CAPO I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Cassano delle Murge.
2. La definizione agevolata è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti mediante lo stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025.
3. Il presente regolamento si conforma ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione**

1. La definizione agevolata si applica alle seguenti entrate di competenza del Comune di Cassano delle Murge:
  - a) Imposta Municipale Propria (IMU), per la quota di competenza comunale;
  - b) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), per le annualità 2015-2019 in cui è stato applicato;
  - c) Tassa sui Rifiuti (TARI);
  - d) Canone Unico Patrimoniale (CUP), con esclusione dell'indennità di cui alla lett. g), comma 821, art. 1, Legge n. 160 del 2019 per occupazioni/impianti abusivi;
  - e) sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei limiti di cui all'art. 5, comma 6.
2. La definizione agevolata riguarda esclusivamente le entrate gestite direttamente dal Comune di Cassano delle Murge.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
  - a) i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che restano disciplinati esclusivamente dall'art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025;
  - b) L'IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali, ai sensi dell'art. 1, comma 105, della Legge n. 199/2025.

### **Art. 3 - Ambito temporale**

Possono formare oggetto di definizione agevolata le entrate di cui all'art. 2, comma 1, contenute in atti emessi sino al 28 febbraio 2026, indipendentemente dallo stato della riscossione alla data di presentazione della domanda.

### **Art. 4 - Ambito soggettivo**

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i soggetti passivi delle entrate di cui

all'art. 2, comma 1, che risultino debitori del Comune di Cassano delle Murge alla data di presentazione della domanda.

2. La domanda può essere presentata anche da:
  - a) i coobbligati in solido;
  - b) gli eredi del contribuente deceduto, per i debiti tributari trasmessi per successione;
  - c) i soggetti che hanno acquisito, a qualunque titolo, la titolarità dell'obbligazione tributaria.
3. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai contribuenti che abbiano già ottenuto una rateizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Cassano delle Murge, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27 marzo 2025, a condizione che rinuncino espressamente al piano di rateizzazione in corso.

## **CAPO II - Contenuto dell'agevolazione**

### **Art. 5 – Contenuto della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata comporta lo stralcio integrale dei seguenti importi:
  - a) le sanzioni tributarie comunque denominate;
  - b) gli interessi, compresi gli interessi di mora e gli interessi per ritardato pagamento.
2. Restano dovute, e sono oggetto di pagamento da parte del contribuente:
  - a) la quota capitale del tributo, corrispondente all'imposta o al tributo originariamente dovuto;
  - b) le spese di notifica degli atti.
3. Per le posizioni derivanti da accertamento per omessa o infedele dichiarazione, la definizione agevolata comporta lo stralcio delle sanzioni e degli interessi; resta dovuto l'intero tributo accertato.
4. In caso di atti per i quali il contribuente abbia già effettuato pagamenti parziali a titolo di sanzioni e/o interessi, tali somme non sono rimborsabili e non possono essere imputate alla quota capitale residua.
5. Per il Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la definizione agevolata comporta lo stralcio delle sanzioni di cui alla lettera h) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e degli interessi. Resta dovuto il canone nella misura originariamente determinata. Sono escluse dall'ambito della definizione agevolata le indennità per occupazioni e impianti abusivi di cui alla lettera g) del medesimo comma 821.
6. Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), la definizione agevolata comporta esclusivamente lo stralcio delle maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle somme maturate a titolo di interesse di mora.

## **CAPO III – Modalità di adesione**

### **Art. 6 - Domanda di adesione**

1. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata presenta domanda al Comune di Cassano delle Murge – Settore Entrate e Servizi Fiscali entro il termine di cui all'art. 7.
2. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Settore competente e reso disponibile sul sito istituzionale del Comune, deve contenere:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'indicazione degli atti per i quali si chiede la definizione agevolata, con specificazione del tributo, dell'annualità e dell'importo;
  - c) la scelta tra pagamento in unica soluzione e pagamento rateale, con indicazione del numero di rate richieste;
  - d) la dichiarazione di rinuncia ad eventuali ricorsi pendenti relativi agli atti oggetto di definizione, ai sensi dell'art. 11;
  - e) l'eventuale dichiarazione di rinuncia alla rateizzazione in corso ai sensi dell'art. 4, comma 3;
  - f) l'indirizzo PEC o, in mancanza, altro domicilio digitale ovvero recapito idoneo ai fini delle comunicazioni;
  - g) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
  - a) a mezzo PEC all'indirizzo [comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it);
  - b) mediante consegna diretta presso gli sportelli del Settore Entrate e Servizi Fiscali.
4. Il contribuente può presentare una o più domande, anche relative a tributi diversi. Ciascuna domanda può riguardare uno o più atti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

### **Art. 7 - Termine per l'adesione**

1. La domanda di adesione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 31 Luglio 2026. Le domande presentate oltre il predetto termine sono inammissibili.
2. Il Settore competente, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'adesione, comunica al contribuente l'esito della domanda, con indicazione degli importi dovuti e delle modalità di pagamento.

## **CAPO IV - Pagamento**

### **Art. 8 - Pagamento in unica soluzione**

1. Il contribuente che sceglie il pagamento in unica soluzione è tenuto a versare l'intero importo dovuto entro il 16 Novembre 2026.

2. Il pagamento è effettuato mediante le modalità indicate nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 2.

### **Art. 9 - Pagamento rateale**

1. In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può richiedere il pagamento rateale degli importi dovuti fino a un massimo di 84 rate mensili, indipendentemente dall'importo del debito.
2. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 70,00.
3. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, in conformità all'art. 11 comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate.
4. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato per il pagamento in unica soluzione di cui all'art. 8, comma 1. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Il pagamento è effettuato esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione di accoglimento della domanda.
6. Il beneficio della definizione agevolata decade nelle ipotesi di cui all'art. 12. A seguito della decadenza, saranno ripristinate le sanzioni e gli interessi previsti negli atti originari.

## **CAPO V – Effetti e decadenza**

### **Art. 10 - Effetti della definizione agevolata**

1. La presentazione della domanda di definizione agevolata produce i seguenti effetti:
  - a) sospensione dei termini di versamento relativi agli atti oggetto di definizione;
  - b) la sospensione delle procedure di iscrizione a ruolo e di affidamento del carico ai soggetti incaricati della riscossione coattiva, per tutti gli avvisi di accertamento rientranti nell'ambito temporale di cui all'art. 3.
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale degli importi dovuti ai sensi dell'art. 5 in unica soluzione ovvero con il pagamento di tutte le rate.
3. Il perfezionamento della definizione estingue definitivamente il debito tributario oggetto della domanda.
4. La sospensione di cui al comma 1 opera dalla data di presentazione della domanda e permane fino al perfezionamento della definizione agevolata o alla data di eventuale decadenza dal beneficio. In caso di decadenza, il Settore competente procede senza indugio alla riscossione coattiva dell'intero importo residuo, comprensivo delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta, dedotti i versamenti già effettuati.

### **Art. 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, la definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica anche alle controversie esclusivamente tributarie, in ogni stato e grado del giudizio di merito, aventi ad oggetto gli atti relativi alle entrate esclusivamente tributarie di cui all'art. 2, rientranti nell'ambito temporale di cui all'art. 3, pendenti alla data di presentazione della domanda di definizione. Ai fini del presente articolo, la controversia si intende pendente anche

qualora, alla data di presentazione della domanda, sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.
4. La definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda.
5. Dagli importi dovuti in base al precedente comma sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli importi dovuti, sono liquidati direttamente dal contribuente.

### **Art. 11-bis - Modalità di definizione delle controversie tributarie pendenti**

1. La domanda di definizione della controversia è presentata al Comune di Cassano delle Murge – Settore Entrate e Servizi Fiscali, per ciascuna controversia autonoma, entro il termine di cui all'art. 7, a mezzo PEC all'indirizzo [comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it). La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente;
  - b) gli estremi dell'atto impugnato e il tributo cui si riferisce;
  - c) il numero di ruolo generale e l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia;
  - d) lo stato del giudizio e l'esito dell'ultima o unica pronuncia depositata;
  - e) la determinazione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5;
  - f) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto o della prima rata;
  - g) l'atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalle parti personalmente o dai loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori.
2. Il Settore competente, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'adesione, comunica al contribuente l'esito della domanda, con indicazione degli importi dovuti e delle modalità di pagamento. Qualora nelle more della verifica sia fissata udienza di trattazione della controversia oggetto di definizione, il Comune presenta istanza di rinvio dell'udienza, dando atto della pendenza della procedura di definizione agevolata.
3. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti ovvero, in caso di pagamento rateale, a seguito del versamento della prima rata.
4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del comma 2, il contribuente deposita presso la segreteria dell'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente o dal proprio procuratore speciale e, ove nominato, dal difensore, unitamente a copia della domanda di definizione e della ricevuta del pagamento integrale ovvero della prima rata. Il Comune deposita presso la medesima segreteria l'atto di accettazione della rinuncia, sottoscritto dal Dirigente del Settore competente, entro trenta giorni dal deposito

- dell'atto di rinuncia.
6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.
  7. In caso di decadenza dalla definizione agevolata ai sensi dell'art. 12, il tributo, le sanzioni e gli interessi tornano dovuti nella misura originaria, dedotti i versamenti già effettuati.
  8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Regolamento.

## **Art. 12 - Decadenza**

1. Il contribuente decade dalla definizione agevolata nei seguenti casi:
  - a) mancato pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il termine di cui all'art. 8, comma 1;
  - b) mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione;
  - c) mancato versamento degli importi dovuti per la definizione delle controversie di cui all'art. 11 bis entro i termini ivi previsti.
2. In caso di decadenza:
  - a) il debito originario riprende vigore per intero, con applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura originariamente dovuta;
  - b) i pagamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e imputati secondo l'ordine di cui all'art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate;
  - c) il Settore competente procede alla riscossione dell'importo residuo con le modalità ordinarie, ivi compresa la riscossione coattiva;

## **CAPO VI - Disposizioni finali**

### **Art. 13 – Pubblicazione ed efficacia**

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cassano delle Murge, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
3. Il Settore competente assicura la massima diffusione della disciplina della definizione agevolata mediante pubblicazione sul sito istituzionale, comunicati stampa, avvisi presso gli sportelli e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali dei contribuenti acquisiti ai fini della definizione agevolata sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Titolare del trattamento è il Comune di Cassano delle Murge. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è reperibile presso il Comune di Cassano delle Murge.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è allegata al modulo di adesione.

### **Art. 15 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano:
  - a) l'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
  - b) il Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Cassano delle Murge, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27 marzo 2025;
  - c) i regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi di cui all'art. 2, comma 1;
  - d) la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
  - e) le disposizioni del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.